

COMUNE DI MONZA

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI VIABILITA' POST INCIDENTE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONZA.

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità delle strade comunali e delle aree di pertinenza, nonché di reintegra delle matrici ambientali, post incidente, mediante pulitura e manutenzione della piattaforma stradale e delle sue pertinenze.

Art. 2 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Le tipologie di intervento si suddividono:

A) Interventi standard:

1. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, mediante pulitura e bonifica della piattaforma stradale comunale e sue pertinenze, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti ecc.) sversati sul manto stradale dai veicoli coinvolti nei sinistri, nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.);
2. recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

B) Interventi straordinari privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità per l'esecutore del servizio di recuperare i costi dalle Compagnie di assicurazione.

Lo svolgimento dei servizi elencati ai punti A) e B) dovrà avvenire con totale assenza di costi per il Comune di Monza e per il cittadino. Gli oneri dovranno infatti essere sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico della società affidataria.

L'impresa affidataria del servizio si impegna, inoltre, ad eseguire gli interventi relativi a sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo e recupero di materiale disperso a seguito di sinistro anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto (in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo); nessun costo sarà addebitato al Comune di Monza, rimanendo così l'onere a totale carico della ditta affidataria.

Art. 3 – DURATA

L'affidamento avrà la durata di anni tre con decorrenza dalla data di comunicazione di inizio servizio.

Se alla data di scadenza, l'Amministrazione Comunale non avesse ancora provveduto ad un nuovo affidamento, l'affidatario sarà obbligato a continuare ad eseguire le prestazioni per il periodo strettamente necessario alla predisposizione degli atti necessari all'indizione di una nuova gara (proroga tecnica).

Art. 4 – BASE D'ASTA

La percentuale da versare al Comune di Monza posta a base d'asta ed oggetto di offerta al rialzo è pari a: 5%.

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più alto rispetto alla percentuale a base d'asta.

Il valore presunto contrattuale, effettuato sulla base di una analisi storica delle prestazioni, risulta stimato in € 60.000,00 (annuo).

Art. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La struttura operativa della società affidataria dovrà svolgere le operazioni di bonifica della piattaforma stradale, resa pericolosa da incidenti o avarie di veicoli, con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante:

- a) pulitura del manto stradale e delle aree di pertinenza, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti ecc) sversati sulla carreggiata dai veicoli e recupero dei detriti solidi non biodegradabili dispersi;
- b) recupero, trasporto e conferimento dei materiali e dei detriti presso le Strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge;
- c) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi;
- d) aspirazione dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
- e) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

Tali interventi vanno eseguiti nel rigoroso rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 152/2006 (T. U. sull'Ambiente), in particolare degli artt. 230, c. 1, in tema di determinazione del luogo di produzione dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'art. 266, c. 4, e dall'art. 210, c. 5, del medesimo D. Lgs., in tema di obblighi di registrazione per deposito temporaneo.

Le operazioni devono essere svolte nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e del relativo regolamento, nonché della Direttiva del Ministero dei LL.PP. Del 24/5/1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. Del 9/6/1995.

Art. 6 – TEMPI DI INTERVENTO

Considerato che l'attività di ripristino della viabilità e della sicurezza stradale riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali in quanto direttamente connessa a garantire la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, il servizio deve essere garantito 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno e i tempi di intervento devono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:

- 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6,00 alle 22,00, sabato escluso;
- 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22,00 alle 6,00, festivi e sabato dalle ore 00,00 alle 24,00

Art. 7 – MODALITA' OPERATIVE

Gli interventi saranno richiesti dalla Polizia Locale del Comune di Monza e/o dagli altri Organi di Polizia Stradale, ovvero dal personale della Viabilità dell'Amministrazione Comunale, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della sala operativa della ditta affidataria (in servizio 24 ore 24, per 365 giorni l'anno).

La sala operativa dell'affidataria provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, le proprie strutture operative al fine di consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza.

In caso di incidente o di altra situazione di emergenza a questo riconducibile, nel rispetto delle normative e della sicurezza, deve attuarsi l'intervento del ripristino della viabilità e della sicurezza della circolazione mediante bonifica dell'area.

In tutti i casi di intervento, la ditta affidataria si impegna a far rispettare agli operatori, le seguenti norme comportamentali:

- a) lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Monza;
- b) nel caso in cui, per l'esecuzione delle operazioni e degli interventi del presente capitolato, si rendesse necessario lo spostamento/trasporto di veicoli incidentati e/o sottoposti a sequestro, tali operazioni dovranno essere eseguite, a cura dei soggetti autorizzati, secondo le indicazioni della forza di Polizia intervenuta.

In caso di intervento su incidente stradale privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nessun addebito vi sarà all'Amministrazione Comunale, alle Compagnie di assicurazione oppure al cittadino.

Art. 8 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale sarà curata e gestita dalla ditta affidataria e dovrà riguardare:

- le attività di ripristino della viabilità con pulitura e manutenzione straordinaria dell'area tramite aspirazione dei liquidi inquinanti sversati, recupero dei detriti, loro trasporto e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge.

La formazione, in particolare, dovrà riguardare:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulitura e manutenzione straordinaria dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito solido o pulverulento.

Art. 9 - STRUTTURA OPERATIVA

Nell'espletamento del servizio dovrà essere garantita:

- la sala operativa presso la struttura della ditta affidataria, con un numero di operatori in grado di garantire l'esecuzione del servizio e con operatività di 365 giorni l'anno, al fine di assicurare tempestivi tempi di risposta alle chiamate di intervento; la tempestività sarà considerata in relazione

ai tempi di attesa entro i quali, gli operatori della sala devono rispondere alle chiamate di attivazione e gestione degli interventi;

- la strumentazione necessaria per far fronte all'attività (a titolo esemplificativo: idropultrici ed apparecchiature ad elevata forza aspirante per consentire la totale rimozione dal suolo dei rifiuti inquinanti ecc.);
- i prodotti disinfettanti specifici, quali “tensioattivi ecologici”, “disgregatori molecolari biologici”, che abbiano proprietà di disinquinamento per dispersione; l'uso di tali prodotti dovrà essere autorizzato da Ente o Istituto Italiano, che attesti la proprietà disinfettante per dispersione biologica del prodotto, scongiurando i pericoli connessi alla precipitazione delle sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo e falde acquifere.

Art. 10 – CORRISPETTIVO E DELEGA AD OPERARE PER CONTO DEL COMUNE

Il corrispettivo a favore della ditta affidataria è costituito dalla cessione da parte del Comune di Monza del diritto al pagamento degli interventi vantato dall'Amministrazione Comunale nei confronti delle Compagnie assicurative garanti dei danneggiati.

Il Comune di Monza, in qualità di Ente proprietario della strada danneggiata dall'incidente, delegherà ed autorizzerà la ditta affidataria ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro, a denunciare alla Compagnia assicurativa il sinistro, a trattarne la liquidazione, ad incassare ed a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo, quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente. La ditta aggiudicataria dovrà emettere nei confronti della Compagnia di assicurazione regolare fattura.

La ditta affidataria a sua volta sarà tenuta a versare semestralmente al Comune di Monza, a titolo di parziale contributo per costi indiretti sostenuti dall'amministrazione, la percentuale indicata in sede di gara su ogni incasso introitato.

Copia della ricevuta di versamento sarà contestualmente consegnata al Comando Polizia Locale.

Art. 11 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE

Tutti i mezzi in dotazione all'impresa affidataria devono avere i seguenti requisiti:

- essere equipaggiati per le specifiche esigenze operative del servizio, possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune;
- essere posti a esclusiva disposizione delle prestazioni di cui al presente Capitolato;
- avere la disponibilità di un mezzo polifunzionale attrezzato per gli “interventi standard” per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione post incidente;
- essere equipaggiati con speciali attrezzature per la “pulitura e manutenzione ordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze”;
- essere conformi alle vigenti prescrizioni di Legge e Regolamento.

Art. 12 – ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO

L'impresa affidataria assicura al Comune di Monza, agli organi di polizia stradale e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultazione della propria banca dati, contenente tutta la documentazione disponibile.

Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

La ditta affidataria dovrà stipulare idonea copertura assicurativa con Primaria Compagnia di Assicurazione per la RCT/RCO per eventuali danni arrecati a terzi nell'ambito dell'attività svolta includendo i danni subiti dalle cose. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati a terzi derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza, dei quali l'Amministrazione dovesse essere ritenuto responsabile, con massimale per anno e per sinistro pari a € 3.000.000,00. Eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili ai terzi danneggiati.

La polizza deve garantire sia le fasi dell'esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo, l'assenza sul manto stradale trattato con l'intervento di pulitura di particelle residue di liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti ecc) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.).

L'amministrazione comunale non è responsabile per risarcimento dei danni subiti dai veicoli, dalle persone e/o dalle cose durante le attività di intervento. Pertanto, l'affidatario solleva il Comune di Monza da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento dei danni, indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

Art. 14 - GARANZIE

La ditta affidataria sarà tenuta a prestare ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze,

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di richiesta a cura dell'ufficio contratti. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della medesima entro 15 giorni .

Il deposito cauzionale definitivo, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto in applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06.

Art. 15 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C., in caso di grave inadempimento o di ripetute e gravi inadempienze contrattuali.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- mancato/ritardato oltre 3 giorni inizio del servizio;
- ripetuti e numerosi ritardi negli interventi richiesti dalla Centrale Operativa;
- omesso pagamento della percentuale di provvigione spettante all'Amministrazione Comunale.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

La risoluzione deve essere in ogni caso contestata formalmente alla società affidataria che potrà, entro 10 giorni dalla contestazione, fornire le proprie giustificazioni, che se non ritenute esaustive dal Comune di Monza determineranno la risoluzione del contratto nei 30 giorni successivi.

Art. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione di tale divieto, il contratto si intenderà risolto *ipso iure*, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 17 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'affidatario di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "Miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori".

L'impresa affidataria risponde direttamente dei danni causati a persone o cose provocati dall'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato e resta a suo esclusivo carico il relativo risarcimento del danno. E' perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono, inoltre, a suo totale carico gli obblighi e oneri derivanti dalla normativa in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

L'Amministrazione ha stimato in zero euro gli oneri relativi alla sicurezza di cui all'art. 87 comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

L'affidataria è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

Art. 18 – SPESE ED ONERI ACCESSORI

Sono a carico dell'impresa affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le imposte di bollo e di registrazione, i diritti di segreteria e di copia e ogni altro onere presente e futuro che per legge non sia posto a carico della stazione appaltante.

Art. 19 – CONTROVERSIE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza.

Art. 20 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 l'affidataria del servizio sarà designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio, e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

La ditta affidataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.